

Assicurazione contro la perdita di guadagno (LAMAL)

Informi i suoi collaboratori sul diritto di passaggio all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera. Tale diritto sussiste quando la persona assicurata termina il rapporto lavorativo e non può passare a un'altra assicurazione collettiva. Entro 90 giorni dall'uscita dall'azienda, la persona assicurata può aderire all'assicurazione individuale; i casi eccezionali vanno trattati ai sensi delle CGA.

Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Nei 31 giorni successivi all'uscita dall'azienda, il collaboratore uscente continua a essere assicurato contro gli infortuni non professionali tramite l'assicurazione contro gli infortuni. Alla scadenza di questo termine, la copertura contro gli infortuni va inclusa nell'assicurazione malattie. Informi il suo collaboratore dei suoi obblighi in tal senso. Se il collaboratore viene assunto da un nuovo datore di lavoro, sarà coperto dall'assicurazione contro gli infortuni di quest'ultimo.

Un'alternativa all'inclusione della copertura infortuni nell'assicurazione malattie è l'assicurazione mediante convenzione. Il collaboratore uscente resta assicurato contro gli infortuni come sino a quel momento per massimo altri sei mesi. È possibile stipulare l'assicurazione mediante convenzione durante i 31 giorni successivi all'uscita dall'azienda. I suoi collaboratori possono stipulare un'assicurazione mediante convenzione se, trascorsi i 31 giorni di proroga della copertura, non risultano più assicurati contro gli infortuni non professionali mediante la sua assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Vale a dire se:

- l'attività lavorativa viene sospesa provvisoriamente o per lungo tempo, per esempio a seguito di un congedo non retribuito;
- riducono le ore di lavoro a meno di 8 ore a settimana;
- decade il diritto ad almeno la metà del salario.

Le prestazioni d'indennità giornaliera corrisposte da assicurazioni malattia e assicuratori privati dopo la fine del rapporto lavorativo vanno considerate esclusivamente quali prestazioni assicurative. Non vanno intese come sostituzione del salario ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF.

Assicurazione complementare contro gli infortuni

Informi i suoi collaboratori sul diritto di passaggio all'assicurazione individuale contro gli infortuni. Tale diritto sussiste quando la persona assicurata termina il rapporto lavorativo e non può passare a un'altra assicurazione collettiva. Entro 90 giorni dall'uscita dall'azienda, la persona assicurata può aderire all'assicurazione individuale contro gli infortuni; i casi eccezionali vanno trattati ai sensi delle CGA.

Assicurazione malattia

Se il suo collaboratore si trattiene in Svizzera, rimane assicurato presso l'assicurazione malattia con la stessa copertura assicurativa ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie. In linea di massima è possibile disdire l'assicurazione di base al 31 dicembre. L'assicurazione malattia deve ricevere la disdetta al più tardi entro la fine di novembre e tutti i pagamenti devono essere stati saldati. In alcuni casi eccezionali è possibile disdire l'assicurazione al 30 giugno. Per ulteriori dettagli informarsi direttamente presso l'assicurazione malattia.

Previdenza professionale (LPP)

Il datore di lavoro disconnette la persona assicurata presso la cassa di previdenza. La fondazione collettiva deve versare il capitale individuale di risparmio del collaboratore uscente all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, conformemente alle disposizioni giuridiche.

Per i dipendenti che hanno raggiunto l'età di 58 anni e che sono stati licenziati dal datore di lavoro, sussiste la possibilità di continuare ad assicurare la previdenza professionale nella misura precedente. In caso di prosecuzione dell'assicurazione, i contributi del dipendente e del datore di lavoro devono essere pagati dal dipendente stesso. Se siete interessati a proseguire l'assicurazione, contattate direttamente la vostra cassa di previdenza.

AVS/AI

Informi i suoi collaboratori, se l'attività lavorativa viene sospesa provvisoriamente o per lungo tempo, per esempio a seguito di un congedo non retribuito; lo status della persona deve essere discusso con la AVS del comune di residenza o con il fondo di compensazione, in modo da evitare carenze nei premi AVS/AI.

Il collaboratore uscente prende nota dei informazioni soprastanti e accetta di essere responsabile per l'organizzazione delle assicurazioni personali. In caso di necessità può contattare direttamente la compagnia assicurativa prima di uscire dalla ditta.

Luogo e data

Firma del collaboratore uscente